

L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

riunito in assemblea nella seduta del 21 dicembre 2018,

CONSIDERATO

- 1- Che la formulazione della disciplina per il rinnovo degli organismi di rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura, data anche dal combinato disposto di cui all'art. 28 della legge n. 247/2012 (Ordinamento Forense) e dall'art. 3 della legge n. 113/2017, pone gravi dubbi interpretativi in merito all'individuazione del periodo temporale rilevante ai fini dell'applicazione del limite del doppio mandato;
- 2- Che tali dubbi sono stati recentemente riscontrati anche nella sentenza n. 32781 della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite e pubblicata il 19.12.2018, sebbene non in sede di risoluzione di contrasti giurisprudenziali;
- 3- Che con la sentenza sopradetta, la Corte di Cassazione, nel ripercorrerne le ragioni enunciando anche l'andamento *"ondivago dei lavori parlamentari"* dai quali ha dichiarato non potersi trarre *"specifici e soprattutto univoci elementi"*, ha sancito un principio di diritto che, attribuendo rilevanza a tali fini anche ai mandati svolti prima dell'entrata in vigore della riforma dell'Ordinamento forense (legge n. 247/2012), interviene quando i procedimenti elettorali per il rinnovo di tali organismi sono già stati avviati ed in molti casi le candidature sono già state presentate;
- 4- Che tale situazione può interferire gravemente con le elezioni in corso, innescando contenziosi in relazione alle diverse interpretazioni possibili, protraendo i tempi di definizione dell'assetto della *governance* e generando conflitti nelle varie realtà territoriali ed in genere nell'assetto ordinistico di riferimento dell'Avvocatura;
- 5- Che peraltro i contrasti interpretativi non possono dirsi definitivamente risolti nemmeno con la recente pronuncia, restando per di più non vagliati diversi profili sistematici della disciplina di riferimento, in particolare in merito al quadro funzionale dei COA totalmente rinnovato con la riforma dell'Ordinamento Forense di cui alla legge n. 247/2012, il che lascia presumere che, nel persistere dell'attuale situazione, il consolidamento dei risultati delle elezioni in corso non si compirebbe per un lungo lasso di tempo (come già avvenuto per le elezioni svoltesi nel precedente mandato);
- 6- Che l'Avvocatura italiana, per il ruolo che svolge, ha bisogno di certezze circa l'assetto della propria *governance* per poter serenamente assolvere alla funzione di garante dei diritti a servizio della collettività;
- 7- Che il sereno e corretto funzionamento degli organi di governo istituzionale dell'Avvocatura risponde anche a ragioni di interesse generale, attese le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme dell'ordinamento giudiziario (art.

Organismo Congressuale Forense

29, lett. t- legge n. 247/2012), di sostegno alla collettività nell'accesso alla giurisdizione ed agli organi giudiziari nel suo concreto esercizio, assolve quotidianamente dai COA;

- 8- Che nuoce altresì all'Avvocatura intera ed alla sua funzione di garante delle tutele giurisdizionali il clamore che la vicenda sta assumendo;
- 9- Che la situazione di attuale disagio può esser risolta solo con un urgentissimo intervento normativo, dalla chiara ed inequivoca formulazione, che dia certezze in ordine alla disciplina vigente così da garantire il sereno svolgimento delle elezioni in corso;

RITENUTO

Che l'Organismo Congressuale Forense, nel ruolo di rappresentante politico dell'Avvocatura Italiana quale organo del Congresso, ha precipuo interesse affinché sia assicurata la stabilità dell'assetto degli organi di rappresentanza istituzionale forense e che sia immediatamente disinnescata ogni incertezza che, costituendo fattore di potenziale grave conflittualità, possa minare la unitarietà della stessa Avvocatura, valore primario oggetto delle proprie funzioni statutarie.

Tanto rilevato e ritenuto,

CHIEDE

Al Parlamento ed al Governo che sia assunto un intervento di normazione primaria che risolva con tempestiva urgenza ed in via definitiva ogni dubbio in merito al periodo intertemporale di riferimento del limite di doppio mandato, così assicurando immediata certezza giuridica alle elezioni in corso ed al corretto ed adeguato funzionamento delle istituzioni forensi.

Chiede inoltre che, ove tale provvedimento non intervenga tempestivamente, il Ministro della Giustizia disponga una breve proroga delle elezioni già indette, così da permettere che la formulazione delle candidature e lo svolgimento delle relative operazioni elettorali avvengano in conformità alla disciplina normativa richiesta.

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraolo



Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malincono

